



## Presidente

Adunanza del 30 marzo 2022

OMISSIS

Oggetto: Quesito in merito all'applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari alle prestazioni socio sanitarie e di ricovero.

In relazione alla richiesta di parere, acquisita al prot. Autorità n. 8674 del 7/2/2022, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 30 marzo 2022, ha deliberato quanto segue.

L'articolo 3 della legge 136/2010 assoggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre agli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, anche i beneficiari di finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici. La normativa in esame è stata introdotta con la finalità di prevenire infiltrazioni malavitose e di contrastare le imprese che, per la loro contiguità con la criminalità organizzata, operano in modo irregolare ed anticoncorrenziale. Di conseguenza, le relative disposizioni si applicano ai flussi finanziari derivanti dall'erogazione di risorse pubbliche, indipendentemente dall'esperimento o meno di una gara per l'affidamento dell'opera o del servizio e a prescindere dal valore.

L'Autorità, nella Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016, recante le *Linee guida per gli affidamenti di servizi sociali a enti del terzo settore e alle cooperative sociali*, con riferimento alle sovvenzioni o contributi erogati a soggetti del terzo settore per lo svolgimento di attività d'interesse sociale ritenute utili per la collettività, ha chiarito che i provvedimenti di concessione dei benefici economici sono soggetti agli obblighi di trasparenza e di tracciabilità (par. 10). Inoltre, ha affermato che la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applica anche agli acquisti e agli affidamenti di servizi sociali nonché agli affidamenti alle cooperative sociali di tipo B ex articolo 5 della legge n. 381/1991 (par. 16).

Le *Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli articoli 55-57 del decreto legislativo n.117/2017 (codice del terzo settore)*, adottate con decreto del Ministero del Lavoro n. 72/2021 hanno chiarito che la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari si applica anche agli acquisti di servizi sociali effettuati mediante il ricorso agli istituti della co-programmazione, della co-progettazione e delle convenzioni con gli organismi di volontariato e le associazioni di promozione sociale.



In linea con tali determinazioni, nello schema di linee guida sugli affidamenti dei servizi sociali attualmente in fase di adozione da parte dell'ANAC, è stato previsto l'obbligo del rispetto della normativa sulla tracciabilità anche con riferimento ai contratti di servizi sociali estranei all'applicazione del codice e a quelli esclusi tra cui rientrano, appunto, gli affidamenti di servizi sociali svolti in regime di autorizzazione o accreditamento in attuazione della legislazione regionale in materia.

Nella delibera 556/2017 è stato effettuato un richiamo alla Determinazione n. 4/2011 in cui si affermava che le prestazioni socio sanitarie e di ricovero, di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale erogate dai soggetti privati in regime di accreditamento ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia non possono ritenersi soggetti agli obblighi di tracciabilità. Era stato ritenuto, infatti, che la peculiarità della disciplina di settore non consentisse di ricondurre agevolmente tali fattispecie nell'ambito del contratto d'appalto, pur prendendo atto di un orientamento giurisprudenziale non sempre conforme e concorde. Era stato evidenziato, altresì, che l'Autorità aveva ritenuto opportuno inviare un Atto di segnalazione al Governo e al Parlamento concernente la proposta di estensione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, ai servizi sanitari e sociali erogati da strutture private accreditate (Atto del 7 settembre 2016).

La citata delibera prevede, altresì, l'esenzione dagli obblighi di tracciabilità in caso di prestazione diretta a titolo individuale di contributi da parte della Pubblica amministrazione a soggetti indigenti o, comunque, a persone in condizioni di bisogno economico e fragilità personale e sociale ovvero, ancora, erogati per la realizzazione di progetti educativi.

Per quanto concerne le modalità di adempimento degli obblighi in materia di tracciabilità, il Consiglio, in considerazione della specificità dei servizi sociali e delle eterogenee possibilità di affidamento previste dalla normativa vigente, ha ritenuto opportuno avviare gli approfondimenti necessari a individuare ipotesi di esenzione dall'applicazione della normativa sulla tracciabilità e modalità specifiche di assolvimento dei relativi obblighi che siano idonee e sufficienti allo scopo, evitando adempimenti onerosi e superflui a carico delle stazioni appaltanti e degli operatori economici.

All'esito degli approfondimenti condotti, saranno fornite con provvedimento dell'Autorità indicazioni dettagliate in merito alle varie casistiche.

Firmato digitalmente dal Presidente in data 8/4/2022